

ANIMA SICUREZZA

Soluzioni e servizi per la custodia di beni e valori

STATUTO

Art. 1 - Costituzione e denominazione

E' costituita, all'interno e nell'ambito della Federazione delle Associazioni Nazionali dell'Industria Meccanica Varia ed Affine, in forma abbreviata ANIMA, ai sensi ed ai fini dello Statuto della stessa, l'associazione *ANIMA SICUREZZA che rappresenta le imprese di progettazione, fabbricazione e distribuzione di prodotti per la custodia sicura di beni, e i relativi servizi di installazione e manutenzione.*

Art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede in Milano nei locali della Federazione ANIMA, via Angelo Scarsellini 13.

Art. 3 - Scopi

L'Associazione, che esclude dalla propria attività ogni atto avente fine di lucro, agisce nell'ambito organizzativo della Federazione ANIMA e del sistema Confindustriale.

L'Associazione ha la funzione di promuovere e tutelare gli interessi collettivi della categoria che rappresenta, di sostenere gli interessi collettivi delle imprese associate attraverso ogni iniziativa idonea; rappresenta le politiche del settore industriale ed è responsabile del rispetto dei principi del presente Statuto nei confronti dei propri associati e dello Statuto ANIMA nei confronti della Federazione.

In particolare l'Associazione si propone di:

- salvaguardare l'etica professionale nell'ambito interno della categoria e nei rapporti con i terzi;
- promuovere normative per la qualificazione dei prodotti costituendo, se opportuno, specifici gruppi di lavoro;
- realizzare tutte quelle iniziative promozionali che vengono ritenute idonee alla diffusione dei criteri di salvaguardia e protezione che concorrono al miglioramento dello stato di sicurezza;
- essere il rappresentante più qualificato del settore per i rapporti con altre Associazioni ed organizzazioni nazionali ed internazionali operanti o comunque aventi interessi nel campo della sicurezza: presentarsi di conseguenza come interlocutore più competente nei riguardi di tutte le categorie di utilizzatori individuati nei prodotti e nei servizi rientranti nella definizione dell'art.1.

L'Associazione ha autonomia decisionale, operativa e di rappresentanza all'esterno, in armonia con lo Statuto dell'ANIMA e nei limiti dello stesso e impronta i propri comportamenti al codice etico confederale.

Art. 4 - Soci

All'Associazione posso aderire tutte le aziende con sede in Italia, che si identificano nelle attività di cui all'art.1. Tutti i soci sono tenuti al pagamento della quota dovuta alla Federazione ANIMA e all'Associazione ANIMA SICUREZZA.

Tutti i soci sono tenuti alla sottoscrizione del Codice Etico dell'Associazione ed al suo rispetto.

Art. 5 - Ammissione

a) domanda di ammissione

La domanda di adesione del nuovo socio deve essere redatta su modulo predisposto dalla Federazione ANIMA, deve essere corredata di tutti i documenti richiesti sia dalla Federazione che dalla Associazione e deve indicare il nome del Rappresentante Legale o suo Procuratore, delegato a rappresentare l'azienda presso l'Associazione.

La sottoscrizione della domanda di adesione comporta l'accettazione del presente Statuto, di quello della Federazione ANIMA e del Codice Etico di Confindustria.

La domanda di adesione è sottoposta all'esame del Presidente dell'Associazione e alla delibera del Consiglio Direttivo che deve pronunciarsi sulla possibilità di accoglimento entro 60 giorni, come previsto dallo Statuto Federale, in ogni caso a maggioranza dei componenti.

La decisione del Consiglio viene comunicata alla Federazione ANIMA, che provvede agli adempimenti conseguenti. La procedura di controllo della Federazione sulle nuove ammissioni è regolata dall'art. 4 dello Statuto Federale, che è anche richiamabile per quanto non previsto nel presente articolo.

b) requisiti per l'ammissione di un socio

L'ammissione di un socio è subordinata al possesso dei seguenti requisiti da parte del candidato che dovranno essere verificati dal Consiglio Direttivo:

- attività continuativa nel settore da almeno tre anni;
- adeguata struttura imprenditoriale;
- requisiti tecnico-professionali in conformità alle normative UNI per il comparto di appartenenza;
- possesso della certificazione del proprio Sistema Qualità e, se non ancora in possesso, impegno a sottoporre la propria impresa a certificazione entro i termini fissati dall'Assemblea;
- sottoscrizione di un impegno al rispetto delle norme previste nel contratto di lavoro e delle norme fiscali.

Art. 6 - Durata delle iscrizioni - dimissioni - esclusioni e sospensioni

L'iscrizione comporta il pagamento della quota associativa, è impegnativa per due anni ed è rinnovata ogni biennio con tacito rinnovo qualora non vengano presentate le dimissioni, a mezzo lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della scadenza del biennio. Le dimissioni non

Le dimissioni non interrompono il decorso del biennio di iscrizione.

Le iscrizioni decorrono dal primo giorno del mese seguente quello in cui la domanda è stata accolta con la delibera del Consiglio di Presidenza della Federazione.

La quota associativa non è trasmissibile a terzi, né è rivalutabile.

La Federazione predispone a favore dell'Associazione il servizio di gestione amministrativa: ogni pagamento dovrà essere indirizzato alla Federazione stessa.

La qualità di Socio dell'Associazione si perde:

- a) per dimissioni;
- b) per cessazione di attività;
- c) per cambiamento di attività, qualora la nuova attività non rientri in quelle di competenza dell'Associazione;
- d) per grave inadempienza agli obblighi associativi soprattutto con riferimento al Codice Etico federale.

Le dimissioni non esonerano dagli obblighi sociali di cui all'art. 4. Nel caso di cui alla lettera c) del presente articolo, gli obblighi sociali continuano fino al 31 dicembre dell'anno in corso al momento dell'accertamento del cambiamento di attività. Nel caso delle lettere b) e d) del presente articolo, la cessazione degli obblighi sociali è immediata.

Il socio che non versa puntualmente i contributi deliberati dall'Assemblea viene sospeso dall'Associazione e potrà essere riammesso solo dopo aver regolarizzato la sua posizione.

Il socio sospeso è comunque tenuto a soddisfare tutti gli obblighi decisi dall'Assemblea.

Art. 7 - Contributi

Le aziende associate devono versare, oltre alla quota e ai contributi federali, le contribuzioni deliberate annualmente dall'Assemblea dell'Associazione. Con la data di decorrenza dell'iscrizione si determina l'obbligo del pagamento delle contribuzioni.

Tutti i versamenti, federali ed associativi, devono essere effettuati direttamente alla Federazione, che provvederà alle contabilizzazioni di spettanza, secondo quanto previsto dallo Statuto federale.

Art. 8 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea Generale
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- Il/i Vice Presidente/i
- Il Comitato Etico

Tutte le cariche dell'Associazione sono gratuite e possono essere assunte da rappresentanti delle imprese associate che siano investite di una effettiva responsabilità nell'ambito dell'Impresa.

Art. 9 - Assemblea - voti - deleghe

L'Assemblea è costituita dai rappresentanti delle aziende associate, e può deliberare in seduta ordinaria o per referendum.

Spetta al Consiglio Direttivo decidere, volta per volta, a quale delle due forme ricorrere.

La delibera per referendum è esclusa per la nomina delle cariche sociali.

Un socio può farsi rappresentare, per delega scritta, da altro socio avente diritto di voto.

Nessun socio può presentare all'Assemblea più di una delega. Ogni socio ha diritto a un voto.

Le delibere dell'Assemblea, prese in conformità del presente Statuto, obbligano tutti i soci.

Gli astenuti sono considerati come presenti ai soli fini del calcolo numerico per la validità dell'Assemblea.

Non sono ammessi all'esercizio del diritto di voto i soci che non sono in regola con i versamenti delle quote associative.

Art. 10 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea viene convocata da Presidente o, in caso di assenza o impedimento, da un Vicepresidente.

La convocazione avviene per iscritto a ciascun socio, al suo domicilio, almeno quindici giorni prima della data della riunione.

Copia della convocazione viene trasmessa all'ANIMA. In caso di urgenza, la convocazione potrà avvenire con un preavviso di minimo cinque giorni.

Nell'avviso devono essere elencati gli argomenti posti all'ordine del giorno e indicati luogo, giorno e ora della convocazione.

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, possibilmente entro quattro mesi dalla fine di ciascun esercizio, che coincide con l'anno solare.

Per le modifiche statutarie è competente l'Assemblea ordinaria come previsto dall'art. 17 dello Statuto federale e dall'art. 20 del presente Statuto.

L'Assemblea ha validità anche se svolta in videoconferenza.

Art. 11 - Validità - Deliberazioni

Per la validità dell'assemblea è necessaria, in prima convocazione, la presenza della maggioranza relativa dei voti mentre in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei voti presenti.

Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Per le nomine delle cariche sociali si procede con votazione a scrutinio palese.

L'Assemblea, con voto unanime, può stabilire, per la nomina delle cariche sociali, la votazione a scrutinio segreto.

Art. 12 - Attribuzioni dell'Assemblea

Sono di competenza dell'Assemblea:

- l'elezione del Presidente;
- l'elezione dei componenti del consiglio direttivo secondo le modalità di cui all'art. 13;
- l'elezione di 2 componenti del Comitato Etico;
- l'approvazione dei rendiconti consuntivi e dei preventivi spese, già notificati dal Consiglio Direttivo e la delibera delle quote contributive proposte dal Consiglio Direttivo;
- la delibera di contribuzioni per il sostegno di iniziative che interessano tutti i settori dell'Associazione
- le modifiche del presente statuto nella forma prevista dal successivo art. 20;
- lo scioglimento dell'Associazione, sentito il parere della Federazione.

Delle riunioni di Assemblea verrà redatto il verbale, che sarà sottoscritto dal Presidente e che dovrà essere trascritto negli appositi registri.

Art. 13 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto fino a un massimo di 10 componenti, eletti dall'Assemblea, fra i soci rappresentanti dalle categorie di cui all'art.1. Il consiglio si compone di 1 Presidente, 2 Vice Presidenti e i Consiglieri. Ogni categoria è rappresentata da almeno 2 Consiglieri, inclusi i Vice Presidenti.

I consiglieri durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria almeno una volta ogni sei mesi ed in via straordinaria quando ne faccia richiesta il Presidente o almeno un terzo dei membri del Consiglio stesso.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da un Vice Presidente, con comunicazione spedita almeno quindici giorni prima della riunione.

In caso di urgenza, la convocazione potrà essere richiesta almeno cinque giorni prima della riunione.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno la rappresentanza di due categorie oltre al Presidente. Lo presiede il Presidente o, in caso di assenza o impedimento, un Vice Presidente.

Ogni componente ha diritto ad un voto. Non è ammessa delega.

Le delibere sono valide quando ottengono il voto favorevole della maggioranza dei voti presenti.

In caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.

Le delibere del Consiglio Direttivo come da riepiloghi redatti dalla Segreteria hanno carattere impegnativo per tutti gli Associati.

Decadono dalla carica i componenti del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, non intervengano alla riunione per tre volte consecutive.

Decadono anche i membri le cui aziende recedano dall'Associazione.

Art. 14 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha i poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione e per il conseguimento dei suoi fini istituzionali, nell'ambito delle linee programmatiche indicate dall'Assemblea.

I compiti del Consiglio Direttivo sono:

- a) eleggere il Presidente nell'ambito dei suoi componenti;
- b) eleggere fino a due Vice presidenti nell'ambito dei suoi componenti;
- c) proporre all'Assemblea le modalità di calcolo e l'entità dei contributi associativi;
- d) nominare, tramite la Federazione, propri rappresentanti presso enti, amministrazioni, istituti, commissioni e organizzazioni in genere, per i problemi di specifico interesse del settore;
- e) costituire commissioni di studio, gruppi di lavoro e comitati, avvalendosi, se necessario, di esperti esterni Associazione, coordinandoli tramite un componente del Consiglio Direttivo;
- f) deliberare sull'adesione dell'Associazione ad enti, organizzazioni, comitati ecc. in Italia ed all'estero;
- g) verificare la presenza delle condizioni di ammissibilità e deliberare sull'ammissione, sospensione, riammissione dei soci;
- h) approvare il Regolamento per l'uso del marchio e della sigla dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo della Federazione, giusta l'art. 24 dello Statuto federale. Gli stessi sono stati depositati e protetti a norma di legge a cura della Federazione quale titolare degli stessi.

Art. 15 - Il Presidente

Il Presidente dell'Associazione è eletto direttamente dall'Assemblea ed è di diritto Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, dura in carica due anni e può essere rieletto una volta.

Il Presidente è componente di diritto del Consiglio Direttivo della Federazione, giusta l'art. 8 dello Statuto federale, rappresenta l'Associazione nei confronti della Federazione stessa, dei terzi ed in giudizio.

Il Presidente ha il compito di coordinare tutte le attività dell'Associazione nei limiti del presente Statuto e dello Statuto federale.

Il Presidente può delegare al/ai Vice Presidente/i alcune delle sue attribuzioni. In caso di sua assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente o, in caso di pluralità di Vice Presidenti, da quello più anziano.

Se il Presidente viene a mancare, il Consiglio Direttivo deve procedere a nuova elezione. Il Presidente eletto in queste circostanze rimane in carica sino alla scadenza del mandato del suo predecessore.

Art. 16 - Il/i Vice Presidente/i

Il/i Vice Presidente/i nominato/i dal Consiglio Direttivo come da art. 14, dura/no in carica due anni e può/possono essere rieletto/i.

Art. 16/a – Il Comitato Etico

La supervisione del rispetto del codice etico da parte degli associati, in riferimento anche all'articolo 6d dello statuto associativo, è affidata ad un Comitato Etico composto dal presidente in carica, un rappresentante della Federazione e un socio tra i due eletti dall'assemblea.

Art. 16/b – Attribuzioni del Comitato Etico

A seguito di una formale segnalazione, presentata per iscritto da qualsiasi fonte, riguardante comportamenti scorretti di un socio per azioni in contrasto con lo Statuto o il Codice Etico Associativo, il Presidente convoca il Comitato Etico per i conseguenti approfondimenti e decisioni.

Se uno dei componenti del Comitato Etico, incluso il Presidente, rappresenta l'associata oggetto della segnalazione, viene sostituito da un vice precedentemente eletto. Nel caso mancasse anche il vice, il Presidente coopta un socio che ne accetti la nomina temporanea. Se il Presidente non può far parte del Comitato Etico, è il rappresentante della Federazione che coopta il sostituto nell'ambito dell'Associazione.

La decisione del Comitato Etico è presa all'unanimità dei suoi componenti ed è esecutiva ed insindacabile e verrà comunicata a tutti i soci solo a decisione definitiva.

Art. 17 - Segreteria

Le funzioni di Segreteria sono affidate alla Federazione.

La stesura dei verbali di riunione dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo è funzione di Segreteria.

Art. 18 - Modifiche allo Statuto

Le modifiche allo Statuto sono deliberate dall'Assemblea ordinaria regolarmente costituita e con la presenza di almeno la metà dei voti spettanti a tutti i soci.

Art. 19 - Scioglimento dell'Associazione

Quando venga domandato lo scioglimento dell'Associazione da un numero di soci rappresentanti non meno di un terzo della totalità dei voti, dovrà essere convocata un'apposita Assemblea per deliberare in proposito.

L'eventuale scioglimento dovrà essere deliberato a maggioranza degli aventi diritto al voto.

L'Assemblea darà indicazioni sulla destinazione dei contributi ancora accreditati all'Associazione.

Art. 20 - Clausola integrativa

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano gli articoli e le disposizioni dello Statuto della Federazione che regolano i rapporti fra la Federazione e le Associazioni che la compongono.

L'Unione Costruttori Italiani Casseforti si è costituita il 13 maggio 1981

L'Associazione Costruttori Italiani Casseforti ed Affini (A.C.I.C.A.) si è costituita il 21 aprile 1989.

La prima modifica statutaria è stata deliberata dall'Assemblea Generale del 19 giugno 1995

La seconda modifica statutaria, nella quale si è deciso di trasformare A.C.I.C.A. in ACICA Associazione Costruttori Italiani Casseforti è stata deliberata dall'Assemblea Generale del 16 ottobre 1996

La terza modifica statutaria è stata deliberata dall'Assemblea Generale del 14 aprile 1997

La quarta modifica statutaria è stata deliberata dall'Assemblea Generale dell' 8 ottobre 1997

La quinta modifica statutaria, per la trasformazione da ACICA in ANIMA Sicurezza, è stata deliberata dall'Assemblea del 14 aprile 2014

La sesta modifica statutaria, art. 13, è stata deliberata dall'Assemblea del 12 luglio 2018

La settima modifica statutaria, per l'allineamento allo Statuto Confindustria, è stata deliberata dall'Assemblea del 12 dicembre 2018

L'ultima modifica statutaria è stata deliberata dall'Assemblea del 14 maggio 2020.